

# Sharenting e tutela dei minori, riflessioni informatico-giuridiche tra diritto alla privacy e diritto all'immagine

Arianna Maceratini

## ABSTRACT

*La condivisione nel Web di dati digitali ha inizio sin dalla più tenera infanzia, talvolta, ancor prima della nascita, quando i genitori decidono di pubblicare nei social la prima ecografia del nascituro per annunciare la gravidanza. La datizzazione dei più piccoli si ripete, poi, in diffuse pratiche che vanno dall'uso di dispositivi indossabili per il monitoraggio dei parametri vitali dei neonati allo sharenting, termine quest'ultimo, che indica l'abitudine genitoriale di condividere compulsivamente nei social le foto dei figli, esponendoli ad una costante esibizione e alla vetrinizzazione della vita privata. Da tale fenomeno derivano, poi, quello delle microcelebrità genitoriali, con un notevole consenso e una significativa capacità d'influenza, e dei baby influencer dotati di un autonomo profilo social, frequentemente seguito da un gran numero di followers. Evidenti sono, tuttavia, i rischi connessi a tale situazione, capaci di porre a rischio non solo la privacy dei minori, ma gli stessi interessati, incognite amplificate dalle modalità, potenzialmente illimitate e incontrollate, di diffusione informativa e dalla capacità di memorizzazione, pressoché perenne, tipica del Web. A queste si aggiungono ulteriori criticità concernenti l'impronta digitale determinata dallo sharenting, capace di contribuire a delineare la futura immagine pubblica dei minori, spesso in maniera scorretta, intaccandone la futura reputazione digitale ed alimentando i timori di episodi di cyberbullismo e di incorrere in problemi all'ingresso nel mondo del lavoro. Se la giurisprudenza italiana, in materia di sharenting, delinea un orientamento piuttosto omogeneo - centrato nel superiore interesse del minore, nella tutela della privacy e dell'immagine personale - sul piano normativo non esiste ancora, nel nostro Paese, una specifica legge riguardante la condivisione online di materiali digitali dei figli minorenni, facendosi rimando alle regole generali in materia*

*di privacy, di tutela dell'immagine e ai doveri genitoriali di cura, protezione ed educazione della prole.*

*Al di là dell'impiego di appositi accorgimenti informatici e dell'emanazione di norme ad hoc, di contrasto delle precipue disfunzionalità dello sharenting, emerge l'esigenza di un costante impegno di educatori e genitori, soggetti in prima linea nella tutela dei diritti dei minori in rapporto ai media digitali con il trasmettere alle nuove generazioni modalità sicure di abitare il virtuale, garantendone un utilizzo il più possibile scevro da pericoli.*

The sharing of digital data on the Web begins from early childhood and, sometimes, even before birth, when parents decide to publish the first ultrasound of their unborn child on social media to announce the pregnancy. The *dataisation* of the little ones is, then, repeated in widespread practices ranging from the use of wearable devices for monitoring the vital parameters of newborns to *sharenting*, the latter term indicating the parental habit of compulsively sharing information and photos of their children on social media, exposing them to constant exhibition and the *showcase* of their private life. From this phenomenon derives, then, that of parental *micro-celebrities*, with considerable consensus and a significant ability to influence, and of *baby influencers* with an autonomous social profile, frequently followed by a large number of followers. However, the risks associated with this situation are evident, capable of putting at risk not only the privacy of minors, but the interested parties themselves, unknowns amplified by the potentially unlimited and uncontrolled methods of information, dissemination and the almost constant storage capacity, typical of the Web. Added to these are further critical issues concerning the *digital footprint* determined by *sharenting*, capable of contributing to outlining the future public image of minors, often incorrectly, affecting their future digital

reputation and fueling fears of *cyberbullying* episodes and running into problems upon entering in the world of work. If the Italian jurisprudence on *sharenting* outlines a rather homogeneous orientation - centered on the best interests of the minor, on the protection of privacy and personal image - on a regulatory level, there is not yet, in our country, a specific law regarding online sharing of digital materials of minor children, referring to the general rules regarding privacy, image protection and parental duties of care, protection and education of their offspring. Beyond the use of specific IT measures and the issuing of *ad hoc* rules to combat the main dysfunctions of *sharenting*, the need emerges for a constant commitment of educators and parents, subjects at the forefront in the protection of the rights of minors in relationship to digital media, by transmitting to new generations safe ways of inhabiting the virtual world, guaranteeing its use as free from dangers as possible.

## INTRODUZIONE

La condivisione nel Web di dati digitali ha inizio sin dalla più tenera infanzia<sup>1</sup>, talvolta ancor prima della nascita si possiede un profilo e un'immagine digitale, quando, ad esempio, i genitori decidono di pubblicare nei social la prima ecografia del nascituro per annunciare la gravidanza. La *datizzazione*<sup>2</sup> dei più piccoli si ripete, poi, in diffuse pratiche genitoriali che vanno dall'uso di dispositivi indossabili per il monitoraggio dei parametri vitali dei neonati allo *sharenting*<sup>3</sup>. Il tracciamento di dati biometrici e comportamentali dei minori aumenta, poi, al crescere dell'età, sia in ambito domestico che fuori casa: infatti, le abitazioni ospitano numerosi dispositivi *smart* con cui i bambini interagiscono quotidianamente ed esiste un mercato di *Internet of Things* e *Internet of Toys* concepito proprio per i più piccoli, senza dimenticare gli *smartphone* e *tablet* con cui i bambini entrano in contatto sempre più precocemente<sup>4</sup>. Significativo, a tal proposito, è il rapporto

1 G. Mascheroni, "Datizzati" alla nascita: a rischio i diritti delle nuove generazioni, in "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/datizzati-alla-nascita-a-rischio-i-diritti-delle-nuove-generazioni>

2 Cfr. F. Faini, *Data Society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale*, Milano, 2019, p. 171.

3 G. Mascheroni, *op. cit.*

4 Cfr. *ibidem*.

## PAROLE CHIAVE

SHARENTING; MINORI; MONITORAGGIO; CONSENSO; PRIVACY; IMMAGINE.

## KEYWORDS

SHARENTING; MINORS; MONITORING; CONSENT; PRIVACY; IMAGE.

*Atlante dell'infanzia (a rischio) 2023. Tempi digitali* di Save the Children<sup>5</sup>, secondo il quale, in Italia, un bambino su tre, fino ai dieci anni, utilizza o possiede uno *smartphone* e il 78% dei giovanissimi tra gli undici e i tredici anni accede a internet tutti i giorni. Anche in contesti extra-domestici, i dati dei minori vengono raccolti in molteplici occasioni, come nell'ambito sanitario e scolastico<sup>6</sup>, incrementando le incognite riferibili alla profilazione dei più piccoli e delle relative abitudini di consumo, in un'economia di mercato centrata sulla capitalizzazione informativa e rivolta ad un sottile condizionamento dei comportamenti<sup>7</sup>. Ulteriori quesiti riguardano la vulnerabilità dei dispositivi *smart* e dei dati personali esposti, nelle piattaforme online, a frequenti violazioni<sup>8</sup>. In una società caratterizzata da una pervasiva cultura della sorveglianza e dell'autosorveglianza<sup>9</sup>, uno dei principali

5 V. De Marchi (a cura di), *Atlante dell'infanzia (a rischio) 2023. Tempi digitali*, Pomezia, 2023.

6 Sul corretto impiego di immagini e filmati riproducenti soggetti minorenni, si rinvia alla Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 30.11.2007.

7 Al riguardo, S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of power*, London, 2019, trad. it. *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019.

8 G. Mascheroni, *op. cit.*

9 D. Lyon, *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*, Cambridge, 2018, trad. it., *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*, Milano, 2020.

rischi è, dunque, costituito dalla normalizzazione del monitoraggio della vita quotidiana, determinando un contesto esistenziale nel quale la datizzazione e la condivisione di informazioni digitali sono non solo socialmente accettate, ma desiderabili<sup>10</sup>. Si pensi, ad esempio, alla “sorveglianza intima”<sup>11</sup> attuata con applicazioni digitali e dispositivi indossabili: ciò che queste pratiche suggeriscono è una normalizzazione del controllo nella vita quotidiana e nella relazione di cura che si svolge con il registrare e il condividere dettagli sempre più intimi, con effetti indesiderati sulla rappresentazione degli interessati<sup>12</sup>.

### LO SHARENTING

Il termine *sharenting*, introdotto nell'enciclopedia della lingua inglese *Oxford English Dictionary* nel 2022 e ormai globalmente diffuso, deriva dall'unione di *share*, condividere, e *parenting*, fare i genitori, indicando l'abitudine di questi ultimi di condividere nei social le foto dei figli. In particolare, il vocabolo è stato usato per la prima volta nel 2012, in un articolo di Steven Leckhart, sul *The Wall Street Journal*, dal titolo *The Facebook-Free Baby Are you a mom or dad who's guilty of 'oversharenting'? The cure may be to not share at all*<sup>13</sup>, saggio che si riferiva, principalmente, al fenomeno dell'*oversharenting*. In effetti, la genitorialità sembra, attualmente, svolgersi anche online, spesso con il pubblicare compulsivamente ogni passo compiuto dai figli, esponendoli ad una costante esibizione e alla *vetrinizzazione* della vita privata<sup>14</sup>. In tali dinamiche, la distinzione tra imma-

10 Si veda, ad es., N. Couldry, U. Mejias, *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*, Stanford, CA, 2019.

11 T. Leaver, *Intimate Surveillance: Normalizing Parental Monitoring and Mediation of Infants Online*, in “Social Media + Society”, III (2017), n. 2, pp. 1-10, file:///C:/Users/Win7/Downloads/leaver-2017-intimate-surveillance-normalizing-parental-monitoring-and-mediation-of-infants-online-1.pdf

12 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *Minori, internet e social network*, Milano, 2021, p. 62.

13 S. Leckhart, *The Facebook-Free Baby Are you a mom or dad who's guilty of 'oversharenting'? The cure may be to not share at all*, *The Wall Street Journal*, May 2012, <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304451104577392041180138910>

14 Per un'analisi del concetto di *vetrinizzazione* della vita privata, si rimanda a V. Codeluppi, *Vetrinizzazione. Individui e società in scena*, Torino, 2021. Per un'interessante indagine esplorativa sulle motivazioni e sulle modalità dello *sharenting*,

gine pubblica e privata sembra perdere ogni rilevanza e lo stesso concetto di *privacy*, nel virtuale, appare profondamente mutato, in primo luogo, grazie all'affermazione dei social network che sviluppano e consolidano l'abitudine di esporre le emozioni e i ricordi più intimi in cambio di visualizzazioni e *like*, alimentando un “narcisismo 2.0” che coinvolge anche i più piccoli<sup>15</sup> i quali, raggiunta la soglia di età necessaria ad esprimere validamente il consenso digitale informato, saranno già presenti nelle piattaforme con migliaia di scatti<sup>16</sup>. Del resto, i genitori possiedono una storia di utilizzo del Web, per condividere esperienze, che va dai gruppi di discussione ai forum online fino, in tempi più recenti, ad apposite piattaforme e applicazioni<sup>17</sup>. In tali scambi digitali, mettendo in comune informazioni sotto forma di testo, fotografie e video, si avvia una mediazione genitoriale della presenza online della prole da cui deriva il fenomeno delle *microcelebrità* famigliari, peraltro dotate di un certo seguito perché, spesso, considerate maggiormente autentiche rispetto ad altre figure del Web<sup>18</sup>. L'ipotizzata autenticità delle *microcelebrità* genitoriali rimanda loro un notevole consenso e una significativa capacità d'influenza, soprattutto nei confronti di neogenitori bisognosi di informazioni o semplicemente di un momento di sfogo e di supporto. Non sempre, tuttavia, ci si limita a condividere i dati digitali dei figli, a volte, vengono aperti e utilizzati *account* a loro nome, facendoli divenire delle *micro-microcelebrità*<sup>19</sup>, dei *baby influencer* dotati di

principalmente in riferimento ai materiali pubblicati nella pagina personale di Facebook, al *like* inteso come “fattore ricompensa” e ad una possibile somiglianza tra lo *sharenting* e le tradizionali forme della spettacolarizzazione infantile, si veda D. Cino, S. Demozzi, *Figli “in vetrina”. Il fenomeno dello sharenting in un'indagine esplorativa*, in “Rivista Italiana di Educazione Familiare”, (2017), n. 2, pp. 153-184.

15 Cfr. G. Bonanomi, *Privacy, i rischi dello “sharenting”: perché non devi postare foto dei figli sui social*, in “Agenda Digitale”, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/privacy-irischidello-sharenting-perche-non-devi-postare-foto-dei-figli-sui-social>

16 Cfr. L. Di Giacomo, *Sharenting: un fenomeno sociale pericoloso e inconsapevole*, in “Diritto.it”, p. 1, <https://www.diritto.it/generate-pdf/?postid=199919>

17 D. Lupton, S. Pedersen, G. M. Thomas, *Parenting and Digital Media: From the Early Web to Contemporary Digital Society*, in “Sociology Compass” X (2016), n. 8, p. 730.

18 Cfr. T. Leaver, *op. cit.*, p. 4.

19 Cfr. C. Abidin, *Micromicrocelebrity: Branding babies on the Internet*, in “M/C Journal”, IXX (2015), n. 5, <http://>

un autonomo profilo social, frequentemente seguito da un gran numero di *followers*<sup>20</sup>.

Evidenti sono, tuttavia, i rischi che emergono da tale situazione, capaci di porre a rischio non solo la privacy dei minori, ma gli stessi interessati: spesso, infatti, le immagini virtuali giungono in siti pedopornografici – e, al riguardo, la Polizia Postale ha sottolineato come circa la metà del materiale rinvenuto in tali siti provenga proprio dai profili social dei genitori<sup>21</sup> - o sono inserite in messaggi a contenuto sessuale ed inviate attraverso la rete, un rischio amplificato dalla capacità di memorizzazione, pressoché perenne, e di condivisione, con finalità certamente meno innocue di quelle perseguite dai genitori. Va, inoltre, messo in evidenza come lo *share* di dati e contenuti virtuali riservati, come la data di nascita, la scuola frequentata, lo stile di vita e gli ambienti maggiormente visitati<sup>22</sup>, possa agevolare malintenzionati nel ricavare informazioni sulle abitudini della prole: le fotografie digitali sono, infatti, corredate dai metadati, elementi che consentono di risalire ad informazioni di rilievo quali, ad esempio, le coordinate GPS di longitudine e latitudine di scatto e che permettono di localizzare con precisione il soggetto ritratto<sup>23</sup>.

Alle problematiche qui tratteggiate, si aggiungono ulteriori criticità considerando come lo *sharenting* dia luogo ad un'*impronta digitale* iniziale<sup>24</sup> capace di contribuire significativamente a determinare la futura immagine pubblica dei minori e le cui incognite venivano messe in luce già nel 2015, nel rapporto del *Child Exploitation and Online Protection Centre*<sup>25</sup>, un "tatuaggio digitale" dal quale, data la permanenza potenzialmente illimitata delle informazioni in rete, risulterà difficile emanciparsi, alimentato dai materiali contenuti negli archivi digitali che, in futuro, non sempre saranno in grado di rappresentare correttamente l'immagine attraverso cui il bambino, una volta divenuto adolescente, vorrà identificarsi,

[journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/viewArticle/1022](http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/viewArticle/1022)

20 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 10.

21 Cfr. *ivi*, p. 60.

22 Cfr. L. Di Giacomo, *op. cit.*, p. 4.

23 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 62.

24 Cfr. *ivi*, p. 61.

25 Child Exploitation and Online Protection (CEOP) Centre. (2015), *Sharing pictures of your children online*, <https://www.thinkuknow.co.uk/parents/articles/Sharing/pictures-of-your-children/>

intaccandone la reputazione digitale ed alimentando i timori di episodi di *cyberbullismo* e di incorrere in problemi all'ingresso del mondo del lavoro<sup>26</sup>. Diverse interviste svolte su queste tematiche confermano, poi, come spesso la condivisione dei materiali digitali avvenga in assenza del permesso della prole e tendendo a trascurare le richieste di rimozione di contenuti imbarazzanti o riflettenti un'autopercezione negativa<sup>27</sup> e, proprio per ovviare a tale situazione, è allo studio della Commissione Europea una normativa che permetta ai minori interessati, una volta diventati adulti, di chiedere la rimozione dei contenuti immessi nel Web prima dei 18 anni<sup>28</sup>. La medesima Commissione Europea, nel maggio 2022, ha proposto un nuovo regolamento di prevenzione e contrasto degli abusi sui minori online, rivolgendosi, mediante il caratteristico approccio comunitario basato sul rischio, alle piattaforme e agli *hosting provider* con il rendere obbligatoria, per tali soggetti, la segnalazione dei casi di abuso sessuale su minori nelle relative piattaforme, allertandone le autorità, e prevedendo un nuovo Centro Europeo, l'*EU Centre on Child Sexual Abuse*, di raccordo fra le Autorità nazionali e le piattaforme.

#### LA GIURISPRUDENZA ITALIANA IN MATERIA DI SHARENTING

Lo *sharenting* porta, dunque, ad emergere questioni complesse che attengono al riconoscimento, per i minori, di un ambito decisionale sulle informazioni digitali concernenti la propria sfera privata. A tal proposito, va ricordato come spetti ai genitori l'onere di provare di aver esercitato un concreto controllo della prole sul recepimento, o meno, di regole, conoscenze e strumenti nella gestione delle relazioni personali, una responsabilità derivante dall'art. 2048 c.c., elemento per la verifica del quale, nell'ambiente digitale, potranno essere presi in esame il numero delle connessioni attualizzate e la qualità dei contenuti visualizzati, laddove una maggior frequenza di utilizzo del Web può indicare uno scarso, se non inesistente, controllo genitoriale<sup>29</sup>. Significativa, in questa direzione, la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, dell'8 ot-

26 G. Bonanomi, *op. cit.*

27 A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 61.

28 Cfr. G. Bonanomi, *op. cit.*

29 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 12.

tobre 2019<sup>30</sup>, nell'affermare che gli obblighi riferibili alla responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore un'adeguata educazione ai mezzi di comunicazione digitale, ma anche di attuare un'opportuna vigilanza su tali impieghi<sup>31</sup>. In aggiunta, diversi provvedimenti del Garante sollecitano un controllo basato sull'età dell'utenza<sup>32</sup>, come avviene, almeno teoricamente, nella piattaforma Tik Tok che richiede, ai suoi fruitori, la data di nascita per evitare che si iscrivano minori di tredici anni<sup>33</sup>.

L'età per la valida prestazione del consenso digitale rappresenta, infatti, un problema di rilievo, aggravato dall'eterogeneità delle soluzioni offerte dagli Stati europei<sup>34</sup>, una criticità ancor più evidente nel contesto deterritorializzato delle interazioni virtuali. Al riguardo, come opportuno orientamento, possono essere richiamati l'art. 16 della Convenzione di New York<sup>35</sup> e l'art. 8 delle Regole di Pechino, diretti ad offrire al minore una specifica protezione della riservatezza personale. Tali principi vengono, altresì, affermati, sin dai primi anni Duemila, in diverse Opinion del WP *ex art. 29*<sup>36</sup>, in materia di *marketing* diretto: tra queste, nella tutela delle informazioni virtuali dei minori, la più importante può essere considerata l'Opinion 2/2009 "*On the Protection of children's personal data (General Guidelines and the special case of schools)*" che offre indicazioni rivolte, non solo all'ambiente scolastico, ma generalmente valide nel trattamento dei dati personali, affermando il *best interest* del minore, basato sulla presunzione di una condizione di vulnerabilità e di un correlato bisogno di maggior attenzione, il cui fine ultimo è di rafforzare il diritto del bambino allo sviluppo della personalità<sup>37</sup>.

30 [https://www.retidigiustizia.it/images/easyblog\\_articles/15461/Tribunale-di-Caltanissetta-sentenza-depositata-18-ottobre-2019.pdf](https://www.retidigiustizia.it/images/easyblog_articles/15461/Tribunale-di-Caltanissetta-sentenza-depositata-18-ottobre-2019.pdf)

31 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 70.

32 *Se non hai l'età i social possono attendere* è il *claim* dello spot realizzato dal Garante privacy in collaborazione con Telefono Azzurro e dedicato al tema della protezione dei minori sui social network.

33 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 12.

34 Cfr. M. Orofino, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in M. Orofino, F. G. Pizzetti (a cura di), *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, 2018, pp. 9-10

35 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia dalla L. n. 176/1991, [https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione\\_UNU\\_20\\_novembre\\_1989.pdf](https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione_UNU_20_novembre_1989.pdf)

36 Si veda M. Orofino, *op. cit.*, pp. 11-15.

37 Cfr. *ivi*, pp. 13-14.

Tale principio, ribadito dall'art. 3 della Convenzione di New York<sup>38</sup>, "deve essere rispettato da tutte le entità, pubbliche o private, che prendono decisioni relative ai bambini. Si applica anche ai genitori o ad altri legali rappresentanti dei bambini, quando i rispettivi interessi sono in conflitto o dove viene rappresentato il figlio"<sup>39</sup>. Un altro criterio di rilievo è il *right to privacy* da far valere, eventualmente, anche nei confronti della rappresentanza legale del minore la quale non necessariamente dovrà avere preminenza rispetto alla volontà di quest'ultimo, essendo una condizione da valutare nel caso concreto, considerato che, come espresso nella citata Opinion, i diritti alla protezione dei dati personali appartengono ai titolari dei medesimi, in tal caso ai minori<sup>40</sup>. "Questo implica, come il WP espressamente afferma, che se l'elaborazione dei dati di un figlio ha avuto inizio con il consenso del loro legale rappresentante, il bambino interessato può, al raggiungimento della maggiore età, revocare il consenso. Ma se desidera che l'elaborazione continui, egli deve fornire un consenso esplicito se questo è necessario"<sup>41</sup>. Si possono, poi, determinare casi di conflitto tra il diritto alla privacy e il *best interest* del minore e, in questa ipotesi, l'orientamento giurisprudenziale è quello di proteggere il più possibile la riservatezza personale, anche con l'attribuire al minore la possibilità di partecipare, in maniera sempre più incisiva, alle decisioni che lo riguardano, tenuto conto del grado di maturazione, fisica e psicologica, della persona<sup>42</sup>. Particolare attenzione è, pertanto, riservata allo *status* del minore in quanto titolare dei dati digitali, rappresentando l'interesse di questi, prima ancora che l'età, il primo elemento da considerare nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa: l'effettività dell'informazione sul trattamento, la consapevolezza, la volontarietà e la legittimità del consenso rappresentano, quindi, fattori da rapportare alla concreta capacità di discernimento del minore. In quest'ottica si pone, per il titolare del trattamento, l'obbligo di informativa, da rendere con

38 Convenzione di New York, art. 3, comma 1: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

39 M. Orofino, *op. cit.*, p. 13.

40 Cfr. *ivi*, p. 17.

41 Cfr. *ivi*, p. 14.

42 Cfr. *ivi*, p. 15.

un linguaggio facilmente comprensibile e prima che siano avviate le attività di elaborazione dei dati, in modo tale che sia possibile accertarsi della reale capacità del minore di comprendere i rischi e i possibili danni derivanti dal trattamento<sup>43</sup>. Considerato inoltre che, qualora l'interessato sia un minore, i soggetti legittimati a prestare il consenso sono, in reciproco accordo, entrambe i genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale<sup>44</sup>, la giurisprudenza è per lo più concorde nel sottolineare la necessità del consenso di ambedue i genitori, in mancanza del quale l'eventuale pubblicazione di foto o di altri materiali digitali potrebbe costituire una violazione dei diritti di immagine e della riservatezza del bambino<sup>45</sup>.

In Italia si possono indicare molteplici sentenze sullo *sharenting* che descrivono un orientamento giurisprudenziale piuttosto omogeneo, centrato sulla tutela del superiore interesse del minore e tendente a confermare la posizione di quei figli i quali, una volta maggiorenni, hanno denunciato i propri genitori per le numerose immagini postate senza il loro consenso<sup>46</sup>. Sul tema va innanzitutto menzionata la decisione della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III del 5 settembre 2006 n. 19069<sup>47</sup> che, rifacendosi al citato art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ha cassato con rinvio la sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre di un fanciullo in conseguenza della riproduzione dell'immagine del figlio minore su una rivista settimanale — senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile — vicino ad una famosa attrice, in atteggiamenti scherzosi con il padre del bambino, all'epoca ancora non separato legalmente dalla madre, sul presupposto che, dal contesto del servizio, relativo a fatti svoltisi in pubblico, non potesse derivare alcun pregiudizio alla riservatezza, nonché al decoro e alla reputazione né per il minore, né per madre. Va poi notato come, per la giurisprudenza prevalente, l'inserimento nei social network di foto o informazioni di altro genere sui minori costituisca, nei confronti di questi ul-

timi, un comportamento di per sé pregiudizievole, determinato dalla diffusione informativa illimitata e incontrollata tipica del Web, in grado di esporre il minore ad una vetrina virtuale di fronte alla quale potrebbe passare una platea infinita di sconosciuti<sup>48</sup>, delineando una situazione di rischio tale da far scattare l'ordine di inibitoria e di rimozione delle immagini<sup>49</sup>. In caso di illegittime condotte dei genitori o di terzi si potrà, dunque, invocare la tutela prevista dall'art.16 della Convenzione di New York e chiedere la rimozione delle raffigurazioni del minore, eventualmente il risarcimento dei danni e, infine, il comportamento dei genitori potrebbe essere valutato nella definizione delle condizioni regolanti i rapporti genitoriali<sup>50</sup>. Sempre più spesso, infatti, la possibilità di pubblicazione delle immagini dei figli nei social costituisce oggetto di specifiche clausole negli accordi di separazione o di divorzio, al fine di evitare futuri conflitti e cause giudiziali e, in caso di disaccordo, l'orientamento della giurisprudenza, supportato da provvedimenti inibitori e dalla rimozione delle immagini già diffuse, si pone a favore del genitore maggiormente sensibile nel rispettare la privacy della prole<sup>51</sup>. L'attenzione si centra, dunque, sulle tradizionali forme della tutela civilistica - condanne di tipo inibitorio, limitazione delle facoltà connesse alla responsabilità genitoriale sino a giungere alla decadenza dalla stessa - e della tutela penale, quali il risarcimento dei danni arrecati al decoro e alla reputazione del minore, il risarcimento dei danni morali<sup>52</sup> e, nel caso limite in cui l'immagine sia stata pubblicata senza la prestazione del consenso e al fine di trarre per sé un profitto o di recare un danno ad altri, si configura il reato di illecito trattamento di dati personali, come previsto dall'art. 167 del Codice della privacy. In questa prospettiva si pongono, infatti, diversi provvedimenti giudiziali, di cui si riportano qui alcuni tra i più significativi, come l'ordinanza del Tribunale di Pistoia, del 7 luglio 2018, secondo la quale il padre, in tal caso in fase di separazione, non potrebbe pubblicare le foto della figlia minore nei social, arre-

candole disagio, deducendosene come ogni condotta di esposizione mediatica dei figli sia valutata dall'organo giudicante nella decisione sull'affidamento de-

43 Cfr. *ivi*, p. 17.

44 Al riguardo, si veda l'art. 320 c.c.

45 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 19.

46 Cfr. C. Maurizio, *I rischi dello sharenting: la Francia pensa a limitarlo, e l'Italia?* in "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/i-rischi-dello-sharenting-la-francia-pensa-a-limitarlo-e-litalia/>

47 <https://www.avvocato.it/massimario-707>

48 Cfr. *ivi*, p. 19.

49 Cfr. *ivi*, p. 20.

50 Cfr. *ivi*, p. 67.

51 Cfr. *ivi*, p. 21.

gli stessi, oltre a poterne seguire una sanzione. In seguito, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1038 del 15 ottobre 2019, ha espresso il principio secondo il quale, in caso di separazione genitoriale, anche in regime di affidamento congiunto, non sia sufficiente il consenso di un solo genitore per pubblicare le foto di un minore infra-quattordicenne nei social e, nella stessa prospettiva, si pone la Sentenza n. 403 del 21 luglio 2020 del Tribunale di Chieti nel prescrivere ai genitori divorziati di astenersi dalla pubblicazione nei social delle foto del figlio senza il consenso del ragazzo. Anche il Tribunale di Rieti, sez. III, con ordinanza del 7 marzo 2019, rimanda alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, precisando la subordinazione della pubblicazione dell'immagine del minore all'autorizzazione di entrambe i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale<sup>53</sup>. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017, nel decidere un caso riguardante un sedicenne la cui madre pubblicava immagini lesive della dignità di questi, nonostante la ferma opposizione del ragazzo – un fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore del GDPR e quindi antecedente all'attuale definizione dell'età del consenso digitale – nel valutare il primario interesse del minore, ha disposto la cessazione del comportamento e condannato la madre al pagamento di una penalità di mora nella persistenza della violazione. Il Tribunale di Mantova, il 19 settembre 2017, ha condannato una madre che si rifiutava di eliminare dai social le immagini della figlia rilevando, altresì, come il postare le foto dei figli minorenni integri una violazione della tutela dell'immagine, contemplata dall'articolo 10 c.c., della riservatezza dei dati personali, tutelata dal Codice della privacy, nonché dell'art. 16 della Convenzione di New York, nel punto in cui stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”<sup>54</sup>. Il giudice ha, in aggiunta, rimandato alla normativa sulla tutela dei minori contenuta nel GDPR, seguendo il quale “l'immagine fotografica dei figli costituisce dato personale” e “la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata” e fatto riferimento all'art. 96 della L. 633/1941

53 Cfr. *ivi*, p. 28.

54 Cfr. C. Maurizio, *op. cit.*

sul diritto d'autore che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il consenso di questa, salvo precise eccezioni<sup>55</sup>. Un caso di *sharenting* è stato, inoltre, affrontato, con l'ordinanza del 30 agosto 2021, dal Tribunale di Trani: in questa circostanza una madre in assenza di un accordo con l'altro genitore aveva pubblicato alcuni video della figlia di nove anni su TikTok e il giudice ne aveva disposto la rimozione d'urgenza, condannando il genitore a pagare 50 euro per ogni giorno di violazione e di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziario, con l'ulteriore richiesta di versare la somma in un conto corrente intestato alla minore<sup>56</sup>.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROSPETTIVE DI REGOLAZIONE

In Italia, sul piano normativo, non esiste ancora una specifica legge riguardante la condivisione online di materiali digitali dei figli minorenni, facendosi rimando alle regole generali in materia di privacy, di tutela dell'immagine e ai generali doveri genitoriali di cura, protezione ed educazione della prole<sup>57</sup>. Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza personale, il riferimento è, in primo luogo, all'art. 2 Cost. e all'art. 9 GDPR che, nel disciplinare i dati personali *particolari*, delinea una normativa applicabile anche alle fotografie in quanto dati personali biometrici e che rende obbligatoria, al di là dei casi espressamente previsti dalla legge, la sottoscrizione di una liberatoria conforme al regolamento. Per quanto concerne il riconoscimento di un diritto alla riservatezza personale del minore, si può, poi, notare un certo ritardo nell'ordinamento giuridico italiano, in parte dovuto

55 Cfr. *ibidem*.

56 Cfr. *ibidem*.

57 Cfr. L. Di Giacomo, *op. cit.*, pp. 2-4. La Francia sembra all'avanguardia nella regolamentazione dello *sharenting* essendo recentemente passata al Senato una proposta di legge per vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni ed essendo, altresì, stata approvata nel 2020 la legge sui *child influencer*, una regolamentazione degli orari e delle entrate dei minori le cui immagini vengono diffuse sulle piattaforme video, alle quali l'Assemblea nazionale francese si è rivolta votando, in prima lettura, l'obbligo per TikTok, Snapchat e Instagram di verificare l'età degli utenti e di richiedere il consenso dei genitori per la registrazione dei minori di 15 anni. Attualmente è in discussione una proposta di legge di contrasto dello *sharenting*, e volta a limitare la diffusione delle immagini dei minori sul Web, cfr. C. Maurizio, *op. cit.*

alla concezione tradizionalistica della potestà genitoriale che, a lungo, ha caratterizzato il diritto di famiglia, nel quale il rapporto tra minore e genitore era inteso, innanzitutto, come forma subordinazione, in grado di porre limiti stringenti alla libera volontà del fanciullo<sup>58</sup>. Rappresenta, quindi, un momento d'impulso la riforma del diritto di famiglia del 1975 e l'introduzione dell'art. 147 c.c. secondo il quale "ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni"<sup>59</sup>. La circostanza che, attualmente, si preferisca parlare di responsabilità genitoriale, piuttosto che di potestà<sup>60</sup>, rivela, poi, un'espansione della libertà di espressione della personalità del minore portando ad emergere un correlato diritto alla privacy, opponibile *erga omnes*, dunque anche nei confronti dei genitori, un diritto che, tuttavia, si arresta, come chiarito da diverse pronunce giurisprudenziali, quando l'intervento del genitore sia finalizzato a prevenire o a risolvere situazioni dannose per la soggettività del figlio<sup>61</sup>. L'individualità di quest'ultimo si pone, quindi, in primo piano considerando anche l'originaria collocazione del diritto alla riservatezza nell'ambito dei diritti della personalità che attribuisce ad esso le qualità di diritto originario, intrasmissibile, inalienabile e irrinunciabile: va dunque considerato il nesso della riservatezza personale con l'art. 2 Cost. che lo inserisce tra i diritti inviolabili dell'uomo e con l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali che lo ascrive a diritto riconosciuto a tutti gli uomini, senza alcuna eccezione. "Proprio queste caratteristiche rendono evidente che si tratti di un diritto della persona, che la medesima acquista con la nascita e che l'ordinamento italiano riconosce e garantisce a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o da ogni altra caratteristica personale o sociale"<sup>62</sup>. Il problema di base, tuttavia, non riguarda tanto il riconoscimento di un diritto alla privacy del minore, quanto l'effettivo esercizio dello stesso, collegato alla capacità di agire ed acquisibile con la maggiore età. Nel dettaglio della normativa di riferimento, l'art. 50 del Codice privacy, "Notizie o immagini relative ai minori", aggiornato dal D. lgs. 101/2018, sancisce il "divieto

58 Cfr. M. Orofino, *op. cit.*, p. 4.

59 Cfr. *ivi*, p. 5.

60 Cfr. *ivi*, p. 30.

61 Cfr. *ivi*, p. 6.

62 *Ivi*, p. 7.

pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore; tale divieto si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale". Nella medesima intenzione di tutela del minore si colloca il Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Dell'Ordine Dei Giornalisti, il cui art. 7 comma 3 stabilisce che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso". Ciò significa che il giornalista dovrà valutare responsabilmente se la pubblicazione di una notizia corrisponda, o meno, al concreto interesse del minore"<sup>63</sup>.

Nella regolazione europea è centrale l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, sui diritti del bambino, il quale enuncia che: "I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente". Un testo normativo di primaria rilevanza è, naturalmente, rappresentato dal GDPR che, al Considerando n. 38, sancisce come i minori meritino "una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti diret-

63 Sull'argomento, cfr. *ivi*, p. 20. Da notare il richiamo alla Carta di Treviso, il Codice deontologico approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, aggiornato nel tempo, il rimando al quale gli attribuisce il valore dell'obbligatorietà, cfr. *ivi*, p. 21.

tamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore<sup>64</sup>. Ancora il GDPR, all'art. 8, indica il compimento di almeno sedici anni come l'età valida per il consenso digitale e, al riguardo, va sottolineato come tale limite anagrafico si riferisca alla valida prestazione del consenso e non all'avvio del trattamento dei dati personali che risulterà comunque valido, laddove il consenso sia stato prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale<sup>65</sup>. La normativa in esame non sembra, tuttavia, indicare criteri univoci e comuni nell'accertamento della *consapevolezza* del consenso prestato da chi eserciti la potestà genitoriale che, pertanto, verrà accertato in giudizio<sup>65</sup>. La medesima disposizione prevede, inoltre, una deroga al limite minimo di età, stabilendo che "gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini, purché non inferiore a tredici anni". Al riguardo, in quasi tutti i social network l'età minima richiesta per il consenso digitale è di tredici anni e, in Italia, l'età è di quattordici anni, il che significa che il minore – come si evince anche dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 in materia di *cyberbullismo* - che abbia compiuto quattordici anni, può richiedere autonomamente al gestore di un sito internet o di un social network la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, domandando l'intervento dell'Autorità garante in caso di mancato intervento dei soggetti menzionati. Naturalmente, il dichiarare un'età superiore a quella effettiva ha come conseguenza l'illiceità del trattamento dei dati personali e spetterà alla società di servizi adoperarsi nella verifica della validità del consenso. Sempre il GDPR, all'art. 57, lettera b), nell'indicare i compiti dell'autorità nazionale di controllo, intende promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione dei rischi, delle garanzie e dei diritti in relazione al trattamento dei dati personali, ponendo le attività destinate ai minori ad oggetto di particolare attenzione. Alle disposizioni del regolamento, qui tratteggiate, si aggiunge il generale principio di ragionevolezza che obbliga il titolare a predisporre opportuni strumenti di verifica delle finalità del trattamento, commisurate ai rischi<sup>66</sup>, in modo da delineare una tutela dinamica, centrata sulla valutazione preventiva del rischio e strutturata

64 Cfr. *ivi*, p. 25.

65 Cfr. *ivi*, p. 26.

66 Cfr. *ibidem*.

soppesando le specificità dei dati, dei trattamenti, dei soggetti coinvolti<sup>67</sup>, un obbligo che si associa a quelli di trasparenza e di informazione gravanti sul titolare del trattamento dei dati personali.

Al diritto alla riservatezza personale si accompagna la garanzia dell'immagine del minore, quale diritto della personalità tutelato dall'art. 10 cc. e dagli artt. 96-97 della L. 633/1941 sul diritto d'autore secondo la quale il ritratto di una persona non può essere esposto senza il consenso di quest'ultima, a meno che l'esposizione non sia espressamente consentita dalla legge e a condizione che tale esposizione non comporti un pregiudizio per l'onore, il decoro o la reputazione del soggetto coinvolto. Come si può vedere, la pubblicazione dell'altrui immagine risulta lecita solo con la prestazione del consenso del soggetto a cui si riferisce e del quale la liberatoria, fornita dall'interessato, dai genitori o dai legali tutori, costituisce formale dichiarazione<sup>68</sup>. In riferimento allo *sharenting*, va evidenziata l'attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) che, di recente, ha condiviso una proposta fatta propria dal Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori in rete nel contesto dei social network presso il Ministero della Giustizia, a proposito dei *baby influencer*: si tratta dell'estensione dell'art. 2 della L. n. 71/2017 sul *cyberbullismo* che consente al minore di ottenere la rimozione delle immagini condivise dai genitori o da altri congiunti, prevedendo che dai quattordici anni in poi questi possa rivolgersi direttamente alle piattaforme, chiedendo la rimozione di contenuti ritenuti lesivi della propria personalità<sup>69</sup>.

Per limitare lo *sharenting* possono, da ultimo, essere impiegate apposite tecnologie informatiche, a volte predisposte dalle stesse piattaforme online, che consentano di condividere determinati contenuti solo con specifici utenti, l'impostazione di sistemi di notifica che avvertano quando il nome dei figli appare nelle ricerche di Google, la disattivazione dei servizi di geolocalizzazione<sup>70</sup>. Più a monte, tuttavia, e nel sottolineare

67 Cfr. *ivi*, pp. 28-29.

68 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 13. Diversamente, l'autorizzazione alla pubblicazione non si rende necessaria qualora il soggetto ritratto sia un personaggio noto o persona non nota ma ripresa in occasione di manifestazioni pubbliche.

69 C. Garlatti, *Foto dei minori sui social, la proposta dell'Autorità infanzia e adolescenza*, in "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/foto-dei-minori-sui-social-la-proposta-dellauthority-infanzia-e-adolescenza>

70 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, pp. 62-63.

la funzionalità tanto di tali accorgimenti informatici come di norme *ad hoc*, linee guida e buone pratiche di contrasto delle precipue disfunzionalità dello *sharenting*<sup>71</sup>, emerge l'esigenza di un costante impegno di educatori e genitori, soggetti in prima linea nella tutela dei diritti dei minori<sup>72</sup>, ancor più nel delicato momento di costruzione dell'identità personale e in rapporto ai media digitali. Un'interessante esperienza, in tal senso, è rappresentata dalla Rete dei Patti Digitali di Comunità<sup>73</sup>, ad oggi attivati principalmente nel nord Italia, pensati per favorire "un'educazione di comunità alla tecnologia", ovvero, per costruire alleanze educative che coinvolgano genitori, scuole, pediatri, centri di aggregazione giovanile e simili presidi nella delineazione di un corretto uso delle tecnologie digitali, un'esperienza che, ancora una volta, mostra come un'efficace tutela dei più giovani, nel Web, sia avviata non solo da adeguati strumenti normativi, ma, prima ancora, con il trasmettere alle nuove generazioni modalità sicure di abitare il virtuale, garantendone un utilizzo il più possibile scevro da pericoli<sup>74</sup>.

#### OPERE CONSULTATE

C. Abidin, *Micromicrocelebrity: Branding babies on the Internet*, in "M/C Journal", IIXX (2015), n. 5, <http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/viewArticle/1022>

G. Bonanomi, *Privacy, i rischi dello "sharenting": perché non devi postare foto dei figli sui social*, in "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/privacy-i-rischi-dello-sharenting-perche-non-devi-postare-foto-dei-figli-sui-social>

Child Exploitation and Online Protection (CEOP) Centre. (2015), *Sharing pictures of your children online*, <https://www.thinkuknow.co.uk/parents/articles/Sharing/pictures-of-your-children/>

D. Cino, S. Demozzi, *Figli "in vetrina". Il fenomeno dello sharenting in un'indagine esplorativa*, in "Rivista Italiana di Educazione Familiare", (2017), n. 2, pp. 153-184.

71 Cfr. *ivi*, p. 11.

72 Cfr. *ivi*, p. 68.

73 <https://pattidigitali.it>

74 Cfr. A. La Lumia, A. Dario, *op. cit.*, p. 32.

V. Codeluppi, *Vetrinizzazione. Individui e società in scena*, Torino, 2021.

N. Couldry, U. Mejias, *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford, CA, 2019.

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, [https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione\\_UNU\\_20\\_novembre\\_1989.pdf](https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione_UNU_20_novembre_1989.pdf)

V. De Marchi (a cura di), *Atlante dell'infanzia (a rischio) 2023. Tempi digitali*, Pomezia, 2023.

L. Di Giacomo, *Sharenting: un fenomeno sociale pericoloso e inconsapevole*, in "Diritto.it", <https://www.diritto.it/generate-pdf/?postid=199919>

F. Faini, *Data Society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale*, Milano, 2019.

C. Garlatti, *Foto dei minori sui social, la proposta dell'Authority infanzia e adolescenza*, in "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/foto-dei-minori-sui-social-la-proposta-dellauthority-infanzia-e-adolescenza>

A. La Lumia, A. Dario, *Minori, internet e social network*, Milano, 2021.

T. Leaver, *Intimate Surveillance: Normalizing Parental Monitoring and Mediation of Infants Online*, in "Social Media + Society", III (2017), n. 2, pp. 1-10, file:///C:/Users/Win7/Downloads/leaver-2017-intimate-surveillance-normalizing-parental-monitoring-and-mediation-of-infants-online-1.pdf

S. Leckhart, *The Facebook-Free Baby Are you a mom or dad who's guilty of 'oversharenting'? The cure may be to not share at all*, The Wall Street Journal, May 2012, <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304451104577392041180138910>

D. Lyon, *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*, Cambridge, 2018, trad. it., *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*, Milano, 2020.

D. Lupton, S. Pedersen, G. M. Thomas, *Parenting and Digital Media: From the Early Web to Contemporary Digital Society*, in "Sociology Compass" X (2016), n. 8, pp. 730-743.

G. Mascheroni, "Datizzati" alla nascita: a rischio i diritti delle nuove generazioni, in "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/datizzati-alla-nascita-a-rischio-i-diritti-delle-nuove-generazioni>

C. Maurizio, *I rischi dello sharenting: La Francia pensa a limitarlo, e l'Italia?* in "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/i-rischi-dello-sharenting-la-francia-pensa-a-limitarlo-e-litalia/>

M. Orofino, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in M. Orofino, F. G. Pizzetti (a cura di), *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, 2018, pp. 1-30.

M. Orofino, F. G. Pizzetti (a cura di), *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, 2018.

S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of power*, London, 2019, trad. it. *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019.

*Arianna Maceratini è ricercatrice in Filosofia del Diritto e professore aggregato di Informatica Giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata.*

*Arianna Maceratini is researcher in Philosophy of Law and adjunct professor of Legal Informatics at the Department of Law of the University of Macerata.*

arianna.maceratini@unimc.it